



COMUNE DI SERRAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 8/2019		Del 30-03-2019
Oggetto		
Determinazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI). Anno 2019.		
<p>L'anno duemiladiciannove addì 30 del mese di Marzo alle ore 09:47, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.</p>		
Risultano all'appello:		
VALTER MANCOSU	PRESIDENTE	Presente
SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
ANNA LUANA TOCCO	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
NICOLETTA MELIS	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIA ONNIS	CONSIGLIERE	Assente
FRANCESCA COSSU	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLO FRONGIA	CONSIGLIERE	Presente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Assente
MICHELE MELIS	CONSIGLIERE	Presente
MANUELA ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIACOMO DETTORI	CONSIGLIERE	Presente
MORALVIA MONTIS	CONSIGLIERE	Presente
CARLO PAHLER	CONSIGLIERE	Presente
TOTALE Presenti: 15		Assenti: 2
<p>Il Presidente MANCOSU VALTER, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.</p>		
<p>Partecipa in qualità di Segretario Comunale D.SSA COPERSINO SERENA.</p>		
<p>La seduta è pubblica.</p>		

Il Presidente del Consiglio Valter Mancosu procede con l'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Approvazione aliquote per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI). Anno 2019" e cede la parola al Sindaco Sergio Murgia per relazionare in merito;

Il Sindaco Sergio Murgia procede in merito illustrando l'argomento come da proposta di deliberazione;

Il Presidente al termine della relazione, apre il dibattito consiliare e preso atto dell'assenza di interventi da parte dei consiglieri, dà lettura della proposta di deliberazione e la pone in votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI **n. 15**
Voti favorevoli **n. 15 si approva all'unanimità**

Successivamente il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI **n. 15**
Voti favorevoli **n. 15**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta municipale propria (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ricordato che:

- la TASI era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- l'abitazione principale è stata assoggettata alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l'esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratto sia dall'IMU sia dalla TASI;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 669 della legge di stabilità 2014, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto, pertanto, che:

- per la nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 (convertito in Legge n. 214/2011) che la individua nell'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze nei limiti stabiliti dallo stesso comma 2;
- valgono, le medesime ipotesi di equiparazione per legge o per regolamento comunale previste per l'IMU dallo stesso art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Richiamato il comma 681 della legge di stabilità 2014 il quale prevede: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento del-

l'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”;

Valutato che l'esclusione dalla TASI opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale;

Preso atto, infatti, che il comma 681 della legge di stabilità 2014 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'obbligo di versamento della TASI ricade interamente sul titolare del diritto reale e non sull'occupante;

Considerato, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma della legge di stabilità 2014, nei casi in cui l'occupante non destini l'immobile ad abitazione principale, la TASI è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e anche dall'occupante;

Richiamato l'art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21 luglio 2014, il quale prevede un riparto del carico tributario complessivo del 20 % a carico dell'utilizzatore e del 80 % a carico del possessore;

Considerato, inoltre, che:

- le aliquote TASI devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale;
- ai comuni è preclusa, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima;

Ritenuto, dunque, necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote della TASI, per l'anno 2019, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019", pubblicato in GU Serie Generale n. 28 del 02-02-2019.

Preso atto che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) non contiene una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge finanziaria 2018) e, pertanto, da quest'anno non è più vigore il divieto per gli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto, inoltre, l'art. 1 comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1 comma 1133 lett. b) della Legge 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede che, per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato la maggiorazione della TASI dello 0,8 % di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale prevede che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6‰ per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il 10,6‰ per gli altri immobili;
- l'art. 1, comma 678 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale stabilisce: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 luglio 2015, di approvazione delle aliquote Tasi per l'esercizio 2015;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13 giugno 2016, di conferma delle aliquote Tasi per l'esercizio 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/01/2017, di conferma delle aliquote Tasi per l'esercizio 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 01/03/2018, di conferma delle aliquote Tasi per l'esercizio 2018;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote:

Fattispecie	TASI			
	Norma di riferimento	Aliquota di legge	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	Art. 1, commi 639 e 669, legge n. 147/2013	Esente		
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	Art. 1, commi 676 e 677, legge n. 147/2013	1 ‰	0	somma IMU+TASI: max 6‰ (6,8‰ in caso di utilizzo della maggiorazione dello 0,8‰)
Altri fabbricati	Art. 1, commi 676 e 677, legge n. 147/2013	1 ‰	0	somma IMU+TASI: max 10,6‰ (11,4‰ in caso di utilizzo della maggiorazione dello 0,8‰)
Fabbricati di cat. D	Art. 1, commi 676 e 677, legge n. 147/2013	1 ‰	0	somma IMU+TASI: max 10,6‰ (11,4‰ in caso di utilizzo della maggiorazione dello 0,8‰)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	Art. 1, comma 678, legge n. 147/2013	1 ‰	0	2,5 ‰ (3,3 ‰ in caso di utilizzo della maggiorazione dello 0,8‰)
Fabbricati rurali strumentali	Art. 1, comma 678, legge n. 147/2013	1 ‰	0	1 ‰
Aree fabbricabili	Art. 1, commi 676 e 677, legge n. 147/2013	1 ‰	0	somma IMU+TASI: max 10,6‰ (11,4‰ in caso di utilizzo della maggiorazione dello 0,8‰)
Terreni agricoli	Art. 1, commi 639 e 669, legge n. 147/2013	Esclusi		
Immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES, immobili locati	Art. 1, commi 676 e 677, legge n. 147/2013	1 ‰	0	somma IMU+TASI: max 10,6‰ (11,4‰ in caso di utilizzo della maggiorazione dello 0,8‰)

Preso atto che il fabbisogno finanziario dell'Ente per raggiungere gli equilibri di bilancio può essere soddisfatto confermando, nel rispetto dei commi 676, 677 e 678 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Esenti
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,15 %
Unità abitative locate a “canone concordato” , destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Altri fabbricati	0,15 %
Immobili merce	0,15 %
Aree fabbricabili	Aliquota 0,15 %, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1 ^a fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2 ^a fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, da considerarsi esenti.

Valutato che l'applicazione di tali aliquote consentirà la copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili sotto riportati, per un totale di € 143.000,00 stima effettuata tenendo conto dell'esenzione della TASI per i fabbricati destinati ad abitazione principale:

Servizio	Importo	% copertura con gettito Tasi
Illuminazione pubblica in bilancio	€ 259.100,00	55,20 %

Richiamati, infine:

- l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce: «A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso l'applicazione del portale del federalismo fiscale sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale prevede che il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Maria Dolores Fadda;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 21 luglio 2014;

Sentiti gli interventi consiliari che vengono riportati nel Verbale di Seduta del Consiglio comunale;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:

Di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote TASI:

Fattispecie	Aliquota
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Esenti
Unità immobiliari destinate ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,15%
Unità abitative locate a "canone concordato" , destinate ad abitazione principale con relativa residenza anagrafica, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quella dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Altri fabbricati	0,15%
Immobili merce	0,15%

Aree fabbricabili	Aliquota 0,15 %, ad eccezione delle seguenti aree urbanistiche: C1 e C2 in assenza di piano di lottizzazione, C3 1^ fase in assenza di piano di lottizzazione, C3 2^ fase in assenza di piano di lottizzazione; zona G in assenza di piano attuativo, da considerarsi esenti.
--------------------------	---

Di stabilire, nel rispetto del comma 681 della legge di stabilità 2014 e dell'art 16 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, le seguenti regole relative ai casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:

- se l'immobile è adibito ad abitazione principale: l'imposta viene assolta dal possessore nella misura dell'80% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre l'occupante NON è tenuto al versamento del restante 20%;
- se l'immobile è utilizzato per altri scopi, l'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta, mentre il restante 80% viene corrisposto dal possessore;

Di trasmettere la presente deliberazione attraverso l'applicazione del portale del federalismo fiscale sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 446/1997 (trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Di disporre, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Valter Mancosu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena D.Ssa Copersino

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

Il Responsabile

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dr.Ssa F.To Fadda Maria Dolores

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì , 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Serena Copersino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dal 30-03-2019 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Lì , 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA COPERSINO SERENA

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì , 04-04-2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Maria Paola Porru